



42/2022

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Grazia Bacchi                      Presidente

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro              Giudice

dott. Paolo Gargiulo                      Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel giudizio di responsabilità – celebrato con rito abbreviato, ai sensi dell'articolo 130, comma 1 del codice della giustizia contabile (c.g.c.), approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successivamente modificato - iscritto al n. 14638 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di

- Marco Tullio PETRANGELO, nato a Ortona (prov. Chieti) l'8 maggio 1954, c.f. PTRMCT54E08G141R;
- Michele BREGANT, nato a Gorizia il 22 novembre 1968, c.f. BRGMHL68S22E098R,

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gianni Zgagliardich (p.e.c.: info@pec.zgagliardich.com) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questo, in Trieste, piazza Sant'Antonio Nuovo, n. 2.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in camera di consiglio del 15 settembre 2022, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Marta Santospagnuolo, il relatore,

consigliere Paolo Gargiulo, Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore generale Enrica Farci, e l'avv. Gianni Zgagliardich, nell'interesse dei convenuti.

Ritenuto in

### FATTO

I. Con atto depositato il 17 dicembre 2021, e notificato il giorno 21 seguente ai convenuti presso il domicilio eletto in sede di contestazione preliminare di responsabilità, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato Marco Tullio PETRANGELO e Michele BREGANT per sentirli condannare al pagamento, a favore dell'Agenzia Regionale "PromoTurismoFVG", della complessiva somma di euro 1.096,40 (millenovantasei/40), maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia.

II. La contestazione attorea - rivolta contro i convenuti nelle loro rispettiva qualità, all'epoca dei fatti, di "Direttore Generale e legale rappresentante" e di "Direttore Amministrativo" della predetta Agenzia regionale - riguarda il presunto danno che quest'ultima avrebbe subito avendo essa eseguito il pagamento di una sanzione amministrativa che la locale Amministrazione sanitaria aveva posto a carico del Direttore generale Marco Tullio PETRANGELO per fatti riconducibili all'esercizio delle sue funzioni (più precisamente, <nella sua qualità di datore di lavoro per aver omesso di "richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico [dal...] Decreto legislativo del 09/04/2008 - n. 81 [...]"; così l'atto di

citazione, pag. 6).

**II.1.** Sostiene, in particolare, la Procura regionale che *<L'esborso di denaro pubblico per il pagamento della sanzione - occasionato dall'inosservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro – ha, dunque, di fatto concretizzato la condotta illecita, in primo luogo, dell'allora Direttore Generale della "PromoTurismoFVG" che ne aveva autorizzato il pagamento da parte dell'Agenzia [...] nonostante fosse pacifico e non contestato che unicamente a lui in qualità di datore di lavoro fosse imputabile la contravvenzione [...] e, in secondo luogo, dell'allora Direttore Amministrativo, Dott. Bregant, che ha materialmente proceduto a dare ordine al Tesoriere di effettuare detto pagamento>*.

**II.2.** Sostiene, altresì, l'Ufficio requirente che *<La condotta tenuta dal Dott. Petrangelo, unitamente a quella tenuta dal Dott. Bregant, pertanto, costituiscono causa immediata e diretta del pregiudizio patrimoniale patito dall'Agenzia "PromoTurismoFVG" a seguito dell'indebito pagamento da parte dell'Ente di una sanzione che, inflitta personalmente al datore di lavoro, non sarebbe in alcun modo dovuta gravare sul bilancio dell'Agenzia, ma che su questo è stata traslata a seguito della condotta gravemente colposa degli odierni convenuti, i quali hanno manifestamente agito in violazione di legge, il cui tenore e interpretazione non sono in alcun modo foriere di dubbi, evidentemente antepoendo l'interesse personale a quello pubblico>*.

**III.** Dopo le contestazioni preliminari di responsabilità - formulate con l'invito a dedurre di cui all'articolo 67, comma 1 c.g.c., emesso il 5

maggio 2021 e notificato a Michele BREGANT e a Marco Tullio PETRANGELO nei giorni, rispettivamente, 8 maggio e 7 giugno seguenti – e l’acquisizione dei consequenziali riscontri difensivi (deduzioni depositate, rispettivamente, il 22 giugno e il 21 luglio 2021, come emerge dall’atto di citazione), la Procura ha depositato presso questa Sezione giurisdizionale l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, poi notificato, in uno col decreto di fissazione d’udienza, agli odierni convenuti.

**IV.** Questi ultimi – nel costituirsi con memoria depositata il 22 aprile 2022 – hanno formulato istanza di ammissione al rito abbreviato di cui all’articolo 130, comma 1 c.g.c., chiedendo la definizione alternativa del giudizio, come da *“parere concorde [del Pubblico Ministero] alla definizione del giudizio G14638 [...] previo pagamento della somma di € 548,20, corrispondente al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio”*; all’istanza in argomento è allegato, tra l’altro, il citato parere favorevole del Pubblico Ministero, da questo reso il 15 aprile 2022.

**V.** Con decreto n. 3/2022 del 12 maggio 2022, adottato a valle della camera di consiglio in pari data, questa Sezione giurisdizionale ha:

**V.a.** determinato la somma dovuta per la definizione del giudizio in euro 548,20 (cinquecentoquarantotto/20);

**V.b.** stabilito il termine perentorio di trenta giorni, dalla comunicazione del predetto decreto, per il versamento della somma in parola a favore dell’Agenzia Regionale *“PromoTurismoFVG”*;

**V.c.** fissato l’odierna udienza in camera di consiglio per

l'accertamento dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma medesima;

**V.d.** fissato al decimo giorno che precede l'odierna udienza in camera di consiglio il termine per il deposito, presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, della prova dell'avvenuto versamento.

**VI.** Il citato decreto n. 3/2022 del 12 maggio 2022 è stato comunicato al difensore dei convenuti in pari data.

**VII.** Il 27 giugno 2022 la difesa dei convenuti, in esecuzione del decreto in argomento, ha depositato copia di disposizione di bonifico Crédit Agricole Friuladria ordinato – da Marco Tullio PETRANGELO, in data 10 giugno 2022 - a favore di PromoTurismoFVG, per l'importo di euro 548,20, con causale "*Petrangelo-Bregant – Corte Conti Sez. Giur. FVG – Giudizio n. 14638 – pag.to rito abbreviato*".

**VIII.** Il 13 settembre 2022, la Procura regionale ha depositato "*Reversale 1157 Distinta 9090201*", dalla quale emerge l'avvenuta riscossione della predetta somma da parte di PromoTurismoFVG il giorno 2 settembre precedente, accompagnata da un messaggio *e-mail* del 12 settembre 2022 con il quale il Responsabile dell'Unità Organizzativa Amministrazione dell'Ente ha confermato che questo ha "*correttamente incassato l'importo*".

**IX.** Nell'udienza in camera di consiglio del 15 settembre 2022, il Pubblico Ministero ha concluso per la definizione alternativa del giudizio con condanna alle spese; il difensore dei convenuti ha parimenti concluso per la definizione alternativa del giudizio.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

## DIRITTO

1. L'articolo 130, comma 1 c.g.c. prevede che *“In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”*.

Secondo il comma 6, primo periodo dello stesso articolo 130 c.g.c., *“Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno”*.

Il successivo comma 7 prevede, poi, che *“In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”*.

2. Orbene, dalla documentazione depositata dalla difesa dei convenuti emerge che, il 10 giugno 2022, è stato ordinato il bonifico della somma di euro 548,20 a favore di PromoTurismoFVG e che

l'Ente, il 2 settembre seguente, ha acquisito l'importo in parola.

In altri termini, i convenuti hanno correttamente e tempestivamente eseguito il decreto n. 3/2022 del 12 maggio 2022, adottato ai sensi dei testé citati comma 6 e 7 dello stesso articolo 130 c.g.c..

**2.1.** Conseguentemente, va dichiarata, nei confronti dei convenuti Marco Tullio PETRANGELO e Michele BREGANT, l'intervenuta definizione alternativa del giudizio mediante l'avvenuto pagamento dell'importo di euro 548,20.

**3.** Per il regolamento delle spese di giustizia, previsto dall'articolo 130, comma 8 c.g.c., ritiene il Collegio che non sussistano le condizioni previste per la compensazione delle stesse ai sensi dell'articolo 31, comma 3 del predetto codice e che pertanto esse - liquidate a favore dello Stato, come in dispositivo - vadano poste a carico dei convenuti.

**P.Q.M.**

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando:

**a.** dichiara - nei confronti dei convenuti Marco Tullio PETRANGELO, nato a Ortona (prov. Chieti) l'8 maggio 1954, e Michele BREGANT, nato a Gorizia il 22 novembre 1968 - l'intervenuta definizione alternativa del giudizio, mediante l'avvenuto pagamento, a favore di PromoTurismoFVG, della somma di euro 548,20 (cinquecentoquarantotto/20);

**b.** condanna Marco Tullio PETRANGELO e Michele BREGANT, in solido tra loro, al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di

giustizia liquidate in euro 333,10 (trecentotrentatre/10).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 15 settembre 2022.

L'estensore

Il Presidente

Paolo Gargiulo

Grazia Bacchi

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Trieste, 20/09/2022

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Anna De Angelis

*(firmato digitalmente)*